

Edizione di venerdì 20 Dicembre 2019

IMPOSTE SUL REDDITO

Forfettari 2020 e redditi di lavoro dipendente

di Leonardo Pietrobon

IVA

Dichiarazioni d'intento: invii di dicembre e semplificazioni 2020

di Clara Pollet, Simone Dimitri

IMPOSTE SUL REDDITO

Novità regime forfettario con fuoriuscita immediata

di Fabio Garrini

ENTI NON COMMERCIALI

I corrispettivi specifici versati dagli associati degli enti del terzo settore – II° parte

di Guido Martinelli, Marco D'Isanto

CRISI D'IMPRESA

La gestione della crisi e dell'insolvenza nei gruppi di imprese

di Roberto Giacalone

RASSEGNA RIVISTE

Le fondazioni al bivio del Codice del Terzo settore

di Marta Saccaro

IMPOSTE SUL REDDITO

Forfettari 2020 e redditi di lavoro dipendente

di Leonardo Pietrobon

Secondo quanto emerge dalla lettura dei **commi da 691 a 692 dell'articolo 1 D.D.L. Bilancio 2020**, il Legislatore torna a modificare le condizioni di accesso e le cause ostantive previste per l'adozione del regime forfettario, di cui alla **L. 190/2014**.

Per quanto riguarda i requisiti di accesso, il Legislatore prevede:

- il **mantenimento** della **soglia massima di ricavi** o compensi, pari ad **€ 65.000**;
- l'**introduzione**, rispetto alla versione applicata nel 2019, dell'**ammontare massimo di € 20.000 lordi per spese di lavoro accessorio, di dipendenti e collaboratori** di cui all'[articolo 50, comma 1, lett. c\)](#) e [c-bis, Tuir](#), per gli utili erogati agli **associati in partecipazione** con apporto costituito da solo lavoro e per le somme corrisposte per le **prestazioni di lavoro effettuate dall'imprenditore o dai suoi familiari**.

Una delle maggiori novità del regime forfettari, versione 2020, interessa, invece, le c.d. “**cause ostantive**” per l’applicazione del regime in commento; il riferimento è alla **reintroduzione**, dopo un solo anno di assenza, della **condizione di preclusione** connessa al **realizzo di un reddito di lavoro dipendente** e assimilato a quello di lavoro dipendente, di cui agli [articoli 49 e 50 Tuir](#), di importo **superiore ad € 30.000** nell’anno precedente, ossia nel 2019.

In particolare, viene previsto che sono **esclusi dal regime forfettario** “*i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del Tuir eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato*”

A tal proposito, si ricorda che rientrano tra i **redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati**, da tener presente:

1. **redditi da pensione**;
2. **compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative** di produzione e lavoro, delle **cooperative di servizi**, delle **cooperative agricole** e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle **cooperative della piccola pesca**;
3. **borse di studio o di assegno, premi o sussidi** per fini di studio o di addestramento professionale;
4. **compensi percepiti da amministratore, sindaco o revisore di società**, associazioni e altri enti, e per collaborazione a giornali, riviste, encyclopedie e simili, partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di

collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione e con retribuzione periodica prestabilita;

5. compensi per **attività libero professionale intramuraria** del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, e di altri dipendenti pubblici;
6. indennità, gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per **l'esercizio di pubbliche funzioni** nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del Tribunale di sorveglianza;
7. **indennità delle cariche elettive e relativi vitalizi**;
8. **rendite vitalizie** e rendite a tempo determinato, diverse da quelle di polizze assicurative;
9. **prestazioni pensionistiche** dei fondi comuni;
10. **assegni periodici**;
11. **compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili.**

Con riferimento a tale (ri)proposta causa ostativa, si ricorda che l'Agenzia delle Entrate, con la [circolare 10/E/2016](#), ha chiarito che la disposizione in commento ha il fine di **incoraggiare il lavoratore rimasto senza impiego e senza trattamento pensionistico** mediante la concessione di agevolazioni fiscali, e che, ai fini della non applicabilità della causa di esclusione, rilevano solo le **cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell'anno precedente** a quello di applicazione del regime forfetario.

Di conseguenza, **non possono accedere al regime** coloro che **nell'anno precedente**:

- **hanno cessato il lavoro** ma incassano **una pensione** che, sommata al reddito da lavoro comporta il superamento dei 30.000 euro;
- **hanno cessato un rapporto di lavoro** dipendente e ne hanno **iniziato un altro ancora in corso al 31 dicembre**, realizzando un reddito di tale tipo di importo superiore ad € 30.000;
- incassano una pensione di **importo superiore ai 30.000 euro l'anno**, in quanto la pensione è un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, e il fatto che **il lavoro sia cessato in anni precedenti non ha rilevanza da questo punto di vista.**

Di conseguenza, ricorda l'Agenzia, **la soglia di € 30.000 non deve essere verificata** se il rapporto di lavoro è **cessato prima dell'adozione del regime forfettario**, ad esempio:

- **12.2019**, se l'adozione del forfettario si verifica con decorrenza dall'1.1.2020;
- **prima dell'apertura della partita iva**, se si è in presenza di un nuovo soggetto impresa o professionista.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

NOVITÀ FISCALI 2020: LA LEGGE DI BILANCIO E IL COLLEGATO FISCALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Dichiarazioni d'intento: invii di dicembre e semplificazioni 2020

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Nel mese di dicembre, come consuetudine, gli esportatori abituali inviano le proprie **dichiarazioni d'intento** ai fornitori, **a valere per il 2020**.

Analizziamo gli **adempimenti in capo agli operatori coinvolti nell'operazione** – il cedente e il cessionario esportatore abituale – in vista delle **semplificazioni introdotte dal decreto Crescita ([D.L. 34/2019](#))**.

Possono conseguire lo **status di esportatori abituali** i soggetti che realizzano cessioni all'esportazione (di cui alle [lettere a\) e b\) dell'articolo 8, D.P.R. 633/1972](#)), operazioni intracomunitarie ([articoli 41 e 58, D.L. 331/1993](#)) e operazioni assimilate ([articoli 8-bis, 9, 71 e 72, D.P.R. 633/1972](#)) di ammontare **superiore al 10% del volume d'affari** (determinato a norma dell'[articolo 20, D.P.R. 633/1972](#)). A tal proposito, occorre monitorare le operazioni **effettuate e registrate nell'anno precedente** (o nei 12 mesi precedenti), senza tenere conto delle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale e delle operazioni di cui all'[articolo 21, comma 6-bis, D.P.R. 633/1972](#).

I contribuenti, ad eccezione di quelli che hanno iniziato l'attività da un periodo inferiore a dodici mesi, hanno facoltà di **assumere come plafond di riferimento per il 2020** quello derivante dalle operazioni anzidette, effettuate nel 2019 (*plafond fisso*) o nei dodici mesi precedenti (*plafond mobile*), al superamento della percentuale del 10% del volume d'affari.

L'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti di beni e servizi (o importazioni) senza applicazione dell'imposta deve **risultare da apposita dichiarazione**, redatta in conformità al modello disposto dal [Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 dicembre 2016](#). La dichiarazione d'intento deve essere compilata riportando, tra gli altri, i **"dati del dichiarante"** e l'indicazione se il modello si riferisce a **"una sola operazione fino a euro"** oppure più **"operazioni fino a concorrenza di euro"**.

La dichiarazione va, inoltre, **trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate prima dell'effettuazione dell'operazione**, determinata ai sensi dell'[articolo 6 D.P.R. 633/1972](#); a seguito della trasmissione, l'Agenzia rilascia **un'apposita ricevuta telematica**. **Copia della dichiarazione d'intento e della ricevuta telematica** deve essere inoltrata **al fornitore/prestatore**, per informarlo della scelta di avvalersi di tale agevolazione. Fin qui, pertanto, nulla di nuovo.

L'[articolo 12-septies, D.L. 34/2019](#), pubblicato nella **G.U. n. 100 del 30/04/2019**, convertito in

legge con modificazioni dalla L. 58/2019, ha modificato l'articolo 1, comma 1, lettera c), D.L. 746/1983 eliminando, da un lato, l'onere di inviare una copia della "dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate...al fornitore o prestatore, ovvero in dogana" ed introducendo, dall'altro, l'obbligo di riportare "gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione...nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero...nella dichiarazione doganale".

Tali disposizioni, per espressa previsione normativa, trovano applicazione dal periodo d'imposta 2020, rinviando le modalità operative ad apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare, in teoria, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione 58/2019.

In altri termini, le modifiche descritte prevedono che dal 2020 l'esportatore abituale potrebbe non inviare una copia della dichiarazione d'intento al proprio venditore, ma fornire esclusivamente il numero della ricevuta d'invio alla controparte che, dal canto suo, ha l'onere di esporlo all'interno della fattura elettronica.

A nostro avviso, in attesa degli opportuni chiarimenti da parte dell'Agenzia, è quanto mai opportuno che gli esportatori abituali continuino ad inviare una copia della dichiarazione d'intento e della ricevuta telematica d'invio per quelle emesse a dicembre 2019 (la semplificazione entra in vigore dal 2020), ma anche per quelle emesse dal 1° gennaio 2020.

Si ricorda, infatti, che il fornitore/prestatore che riceve la dichiarazione d'intento deve:

- verificare la corretta trasmissione telematica avvalendosi della procedura di verifica dell'Agenzia delle Entrate;
- controllare che la stessa sia stata trasmessa ante effettuazione dell'operazione;
- monitorare l'ammontare del *plafond* dichiarato dall'esportatore abituale, esposto sull'esemplare della dichiarazione stessa, al fine di non incorrere in sanzioni in caso di splafonamento del proprio cliente.

Conoscere solo il numero di protocollo di ricezione della dichiarazione non può esser sufficiente ai fini dei controlli gravanti sul fornitore; per questo motivo, alcuni spedizionieri stanno mandando comunicazioni ai propri clienti per ricordare che, nonostante le semplificazioni, necessitano ancora della copia del modello e della ricevuta d'invio per esigenze gestionali interne.

Sempre in tema di novità si segnala, infine, l'**abrogazione dal periodo d'imposta 2020**:

- della numerazione progressiva delle dichiarazioni d'intento (prevista sia per il dichiarante che per il fornitore o prestatore);
- dell'annotazione entro i quindici giorni successivi (a quello di emissione o ricevimento) in apposito registro tenuto a norma dell'[articolo 39, D.P.R. 633/1972](#);
- dell'annotazione degli estremi della dichiarazione nelle fatture emesse in base ad essa

(semplificazione conseguente al venir meno della numerazione).

L'abrogazione degli adempimenti formali da ultimo descritti, ad avviso di chi scrive, potrebbero trovare applicazione **già per le dichiarazioni d'intento emesse a dicembre 2019 per il periodo d'imposta 2020.**

In contrapposizione alla volontà di snellire i processi, il **modello ministeriale non è stato ancora aggiornato** e continua a richiedere il **numero progressivo** assegnato alla dichiarazione, oltre all'anno di riferimento che, pertanto, dovrà essere compilato per competenza con la numerazione del nuovo anno (**1/2020, 2/2020**, etc.) per le dichiarazioni emesse nel mese di dicembre.

Master di specializzazione

ADEMPIMENTI E NOVITÀ IVA 2020

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IMPOSTE SUL REDDITO

Novità regime forfettario con fuoriuscita immediata

di Fabio Garrini

Tra le **modifiche** più attese (o, sarebbe meglio dire, temute) apportate al **regime forfettario**, constano il nuovo requisito di accesso legato all'**impiego di lavoratori dipendenti**, oltre alla causa di esclusione legata al conseguimento, da parte del contribuente, di un **reddito di lavoro dipendente**.

Tali modifiche sono oggetto di commento in altro **contributo pubblicato in data odierna**, mentre in questa sede si intende **valutarne la decorrenza**; come si avrà modo di osservare, malgrado la norma non sia esplicita al riguardo, facendo riferimento ai chiarimenti che in passato sono stati offerti dall'Agenzia delle Entrate, gli effetti sono da ritenersi immediati e comportano la **fuoriuscita, già dal 2020**, dei contribuenti interessati da tali caratteristiche.

Le spese di lavoro dipendente

La **lettera b)** del nuovo [comma 54 L. 190/2014](#) reintroduce, come **condizione** necessaria per l'**accesso** al regime forfettario, il limite alle **spese sostenute per il personale** e per il lavoro accessorio: i contribuenti sono infatti ammessi al **regime agevolato** solo nel caso in cui abbiano sostenuto spese di tale categoria per un **ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi**.

Tale requisito non è certo una novità, e **ricalca** (con un tetto aumentato da € 5.000 ad € 20.000) quello già presente in passato e soppresso dalla **Legge di bilancio 2019**. Trattandosi di una **riproposizione**, pare lecito assumere i **chiarimenti già forniti dall'Amministrazione Finanziaria**.

Con riferimento ai **requisiti di accesso**, tanto la norma, quanto l'Amministrazione Finanziaria nella citata [circolare 10/E/2016](#), sono chiare nell'affermare che essi devono essere verificati facendo riferimento al **periodo d'imposta precedente**.

Nel **2020** è quindi in vigore il nuovo requisito di accesso che richiede la **verifica sul periodo d'imposta 2019** delle spese di lavoro dipendente sostenute.

Non si può non notare **una certa iniquità** della modifica: lo scorso anno, contestualmente all'incremento del limite di ricavi o compensi per accedere al regime, venne eliminato il limite della spesa per lavoro dipendente, anche considerando il fatto che un contribuente che consegue ricavi o compensi maggiori è plausibile che possa essere portato ad assumere un

dipendente (cosa impossibile con un limite di € 5.000). Ora, questo contribuente, potrebbe trovarsi a scoprire che questa assunzione gli **pregiudica l'applicazione del regime forfettario per il 2020**.

Francamente non appare del tutto chiara la *ratio* di questa scelta.

Conseguimento di redditi di lavoro dipendente

Nel [comma 57](#) della **L. 190/2014** viene introdotta una nuova **lettera d-ter**) che **ripristina l'esclusione dal regime forfettario dei soggetti che, nell'anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente** e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di **30.000 euro**. La verifica di tale soglia è **irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato**.

In relazione alla modalità di verifica di tali presupposti, nella [circolare 10/E/2016](#) si legge: “*A differenza di quanto accade per i requisiti di accesso o permanenza nel regime forfettario, per i quali è necessario far riferimento all'anno precedente a quello in cui si intende applicare il regime di favore, le cause di esclusione rilevano con riferimento al medesimo anno di applicazione del regime ad eccezione di quella di cui alla lettera d-bis [oggi d-ter, n.d.a.] del comma 57, precedentemente indicata.*”

Il **dubbio** risiede quindi nell'efficacia di questa previsione: visto che le cause di esclusione esplicano il proprio effetto in relazione alla medesima annualità, va notato che questa previsione è in vigore solo a decorrere dal prossimo 1° gennaio. Parrebbe quindi, a prima vista, possibile **rimanere nel regime forfettario anche per il 2020** quando il contribuente dovesse conseguire un **reddito di lavoro dipendente** in tale anno inferiore alla citata soglia. È quindi possibile affermare che essa produrrà effetti **solo dal 2021 qualora il presupposto di fuoriuscita dovesse realizzarsi nel 2020?**

Letteralmente la tesi sarebbe sostenibile, ma va segnalato il **diverso e contrario parere dell'Amministrazione Finanziaria** espresso nel passato, che deroga proprio con riferimento alla causa di esclusione relativa al conseguimento del reddito di lavoro dipendente.

Analogia disposizione venne infatti introdotta nel 2016 e, in relazione a tale introduzione, nella [circolare 10/E/2016](#), l'Agenzia affermò: “*la causa di esclusione prevista dalla lettera d-bis) del comma 57 preclude l'applicazione del regime forfettario a decorrere dal 2016. Ne consegue che coloro che intendono applicare nel 2016 il regime di favore non devono aver percepito nel 2015 un reddito di lavoro dipendente o assimilato superiore a 30.000 euro.*”

In altre parole, ipotizzando che l'Agenzia proponga la **medesima interpretazione**, e attualizzandola alla più recente modifica introdotta dalla Legge di bilancio, qualora il contribuente **abbia superato, nel 2019, il limite di reddito** di lavoro dipendente (senza che il

rapporto sia cessato), la **fuoriuscita** avverrebbe già dal **2020**.

Seminario di mezza giornata

I CONTROLLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE NEI CONFRONTI DELLE PMI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ENTI NON COMMERCIALI

I corrispettivi specifici versati dagli associati degli enti del terzo settore - II° parte

di Guido Martinelli, Marco D'Isanto

Il rapporto tra il vigente [**articolo 4, comma 4, D.P.R. 633/1972**](#) e la disciplina ai fini dei redditi dei proventi degli enti del terzo settore richiede qualche ulteriore riflessione.

Ipotizziamo, ad esempio, che il **corrispettivo specifico versato dall'associato di un'associazione culturale sia, ai sensi dell'[articolo 79 del codice del terzo settore](#), ritenuto di natura commerciale senza che questo, comunque, faccia perdere la natura non commerciale dell'ente** (ricordiamo che, comunque, non applicandosi più l'[articolo 149 Tuir](#) agli ets ai fini della perdita della qualifica, non vi sono automatismi con riferimento all'[articolo 4, comma 9, decreto Iva](#)).

Potremmo avere un importo redditualmente rilevante che non lo sia ai fini Iva? Ci ritroveremo, infatti, in casi in cui, pur in presenza di **corrispettivi specifici commerciali**, la natura non commerciale dell'ente sarebbe salva grazie ad entrate di natura istituzionale in misura maggiore rispetto a quelle riconducibili all'area commerciale.

Siamo di fronte a **due contraddizioni:**

1. **una ai fini delle imposte dirette, contenuta nell'[articolo 79](#), circa il trattamento dei corrispettivi specifici degli associati che, se non prevalesse l'interpretazione da noi avanzata nella [prima parte di questo articolo](#), si troverebbero ad essere considerati sempre di natura commerciale;**
2. **un'altra, tra il trattamento di questi corrispettivi e la normativa ai fini Iva.**

A prescindere dalla **natura complessiva dell'ente**, possono essere considerati **non imponibili ai fini Iva** dei corrispettivi che, ai fini delle imposte sui redditi, sono considerati **commerciali** perché non superano il *test* di commercialità o perché sono *ab origine* commerciali sulla base del [comma 6 dell'articolo 79](#)? I dubbi di legittimità, anche nei confronti della **direttiva europea**, sono tanti.

Ma se l'[articolo 79, comma 6, cts](#) allarga ai **"familiari e conviventi"** degli associati la presunzione di **commercialità dei corrispettivi specifici versati** (e l'affermazione appare del tutto pleonastica visto che lo sarebbero stati comunque), il successivo [articolo 85](#), nel disciplinare il regime fiscale delle associazioni di promozione sociale, fa riferimento, ritenendoli non commerciali, ai corrispettivi specifici versati dai **"familiari conviventi"**.

Se ne deduce che **il corrispettivo specifico versato dal convivente non familiare di una aps riveste sempre e comunque natura commerciale.**

Il tema dei **corrispettivi specifici**, nel passaggio dalla disciplina di cui all'[articolo 148 Tuir](#) al codice del terzo settore, assume una veste molto più ristretta rispetto a quella oggi vigente.

Ma, in particolare, il problema si pone per il venir meno dell'agevolazione nei confronti dei tesserati non associati.

Per le APS, infatti, **non si considerano commerciali** le attività svolte verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli associati delle rispettive organizzazioni nazionali e non più dei tesserati. È noto che molti tesserati non hanno il vincolo associativo.

Anche **molte ASD utilizzano, nei confronti dei partecipanti ai vari servizi offerti, la strada della defiscalizzazione attraverso il tesseramento alla Federazione o all'ente di promozione sportiva, anche per non gonfiare a dismisura e in maniera forse non corretta il proprio libro soci. Ciò non potrà più avvenire se e ove la ASD in esame decidesse di iscriversi al Runts.**

Ma gli effetti potenzialmente forieri di maggiori conseguenze potrebbero avversi nei confronti **degli enti di promozione sportiva** riconosciuti dal Coni.

Questi assumono anche la veste di **associazioni di promozione sociale**. Se, in alcuni casi, le singole persone fisiche tesserate assumono anche la veste di **associati** dell'ente, facendo così rientrare il costo del tesseramento quale **"quota associativa"**, così non accade per altri, dove gli associati sono solo gli enti collettivi.

In tal caso, quale sarà il trattamento fiscale che dovranno avere i proventi riscossi con il tesseramento da parte degli enti di promozione sportiva?

Il tema non tocca le Federazioni, sia perché le stesse non assumono anche la veste di associazioni di promozione sociale ma, principalmente, per la natura pubblicistica del tesseramento in loro favore.

Infatti, ai sensi dell'**articolo 23 dello Statuto del Coni**, il tesseramento ad una Federazione sportiva nazionale ha natura pubblicistica e, come tale, è equiparabile ad una tassa.

Ma, ancora, **l'articolo 85 cts, in analogia a quanto previsto dal vigente articolo 148 Tuir, prevede al suo terzo comma la presunzione di commercialità per una serie di prestazioni** (sostanzialmente le medesime oggi vigenti) specifiche anche nel caso in cui fossero svolte nei confronti degli associati di una associazione di promozione sociale.

E qui si propone lo stesso tema già affrontato circa la compatibilità tra tale fattispecie e quella di cui al comma due dell'[articolo 79](#) della medesima norma in esame.

Non vi è dubbio che si dovrà giungere alla medesima conclusione, ossia che la commercialità presunta scatta solo al superamento del *test* di commercialità citato.

Se così non fosse, ci troveremo di fronte, infatti, ad una **penalizzazione ingiustificata per le aps**. Infatti, per gli altri enti del terzo settore, tale attività rientrerebbe tra quelle non commerciali, se gestite in modo che i costi siano **almeno pari ai corrispettivi** mentre invece, per le aps, sarebbero, altrimenti, sempre e comunque di carattere **commerciale**.

Un chiarimento dell'Agenzia appare quanto mai **opportuno**.

Seminario di specializzazione

SPORT E TERZO SETTORE. COSA CAMBIA?

Scopri le sedi in programmazione >

CRISI D'IMPRESA

La gestione della crisi e dell'insolvenza nei gruppi di imprese

di Roberto Giacalone

Il nuovo CCII ha introdotto la nozione di **gruppo di imprese** in ambito concorsuale venendo, così, a colmare, un vuoto presente nella legge fallimentare, che rendeva particolarmente complessa e articolata la gestione dell'insolvenza dei gruppi societari.

Al fine di dare una definizione di gruppo d'imprese, l'[**articolo 2, lettera h\), CCII**](#) richiama sia l'[**articolo 2497**](#) sia l'[**articolo 2545-septies cod. civ.**](#), fornendo una definizione di gruppo **come l'insieme delle imprese che sono sottoposte alla direzione e al coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica sulla base di un vincolo partecipativo o di un contratto.**

Le condizioni che determinano l'esistenza di un gruppo di imprese possono essere di seguito richiamate:

- l'attività di direzione e di coordinamento di società deve essere esercitata dalla **società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci**;
- devono essere **sottoposte alla direzione e al coordinamento di una società o ente** le società controllate, direttamente o indirettamente, o sottoposte al controllo congiunto, rispetto alla società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

Viene così creata una vera e propria disciplina della regolazione della crisi e dell'insolvenza **riservata ai gruppi d'imprese**, normata dal **Titolo VI, Capo I del CCII**.

In tale ambito, l'[**articolo 284 CCII**](#) detta le regole per l'accesso alla procedura concordataria **per le imprese in stato di crisi e di insolvenza appartenenti al medesimo gruppo**, aventi ciascuna il centro degli interessi principali nello Stato italiano, le quali **potranno proporre, con un unico ricorso, la domanda di accesso al concordato preventivo** di cui all'[**articolo 40**](#) con un piano unitario o con piani reciprocamente collegati e interferenti.

Tali imprese potranno, parimenti, presentare ([**articolo 284 CCII, comma 2**](#)) la domanda di accesso alla procedura di **omologazione e di accordi di ristrutturazione dei debiti** ai sensi degli [**articoli 57, 60 e 61 CCII**](#).

La norma, premettendo che le masse attive e passive delle singole imprese rimarranno autonome ([**articolo 284 CCII, comma 3**](#)), prevede che la domanda concordataria debba contenere determinati **requisiti qualitativi**, quali l'illustrazione delle **ragioni di migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese**, oltre che le **ragioni di maggiore convenienza della scelta alternativa** tra presentare:

- un **piano unitario**;
- dei **piani reciprocamente collegati e interferenti**;
- un **piano autonomo** per ciascuna impresa.

La domanda, inoltre, deve contenere le **informazioni dettagliate sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi esistenti tra le imprese** e, infine, l'indicazione del registro delle imprese o i registri su cui è stata effettuata la **pubblicità prevista dall'[articolo 2497-bis cod. civ](#)**

..

L'interpretazione sistemica dei principi sopra richiamati sembra condurre alle seguenti **conclusioni**:

- **il piano o i piani dovranno garantire ai creditori una soddisfazione non inferiore rispetto ad un eventuale piano autonomo**;
- **ciascuna società facente parte del gruppo dovrà presentare una proposta specifica ai propri creditori** (quindi sarebbe da escludere l'ipotesi di una proposta unitaria di gruppo).

Infine, il **piano unitario** o gli **eventuali piani reciprocamente collegati e interferenti** dovranno consentire il risanamento della posizione debitoria di ciascuna impresa e assicurare l'equilibrio complessivo della situazione finanziaria di ognuna tramite l'ausilio di un **professionista indipendente** che attesti, oltre **che la veridicità, anche la fattibilità**.

Master di specializzazione

L'ATTIVITÀ DEL CURATORE FALLIMENTARE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

RASSEGNA RIVISTE

Le fondazioni al bivio del Codice del Terzo settore

di **Marta Saccaro**

Articolo tratto da “Associazioni e Sport n. 12/2019”?

Secondo quanto recita l'articolo 4, D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore o CTS), sono Enti del Terzo settore, tra gli altri “le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, e iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore”. In linea generale, quindi, gli enti costituiti come fondazioni potranno aderire alle disposizioni del Codice del Terzo settore se saranno in possesso dei requisiti previsti. Non sempre, però, per una fondazione entrare a far parte degli Enti del Terzo settore potrà essere considerato un vantaggio; in alcuni casi, addirittura, l'accesso sarà comunque precluso per legge. Cerchiamo quindi di analizzare le singole situazioni verificando a quali condizioni potrà essere conveniente, per un ente costituito sotto forma di fondazione, l'accesso al nuovo regime. [Continua a leggere...](#)

[**VISUALIZZA LA COPIA OMAGGIO DELLA RIVISTA >>**](#)

Segue il SOMMARIO di “Associazioni e Sport n. 12/2019”?

Editoriale

Lo sport, il Terzo settore e l'Iva. Qualche considerazione sparsa *di Guido Martinelli e Luca Caramaschi*

Attualità

Scadenzario

Principali scadenze 16 dicembre 2019 al 15 gennaio 2020

Norme, contratti e responsabilità

L'affidamento “in house” della gestione di servizi sportivi a favore di società sportive dilettantistiche pubbliche *di Lorenzo Bolognini*

La trasformazione delle società sportive professionalistiche: il trattamento ai fini delle imposte sul reddito *di Fabio Giommoni*

Attività commerciali “non connesse”: applicazione dimezzata per il regime 398? *di Luca Caramaschi*

La fiscalità degli enti associativi

Linee guida per la Valutazione dell’impatto sociale: una opportunità anche per lo sport dilettantistico *di Giovanni Esposito*

Le fondazioni al bivio del Codice del Terzo settore *di Marta Saccaro*

L’Osservatorio giurisprudenziale

L’Osservatorio giurisprudenziale di dicembre 2019 *di Marilisa Rogolino*

Bandi e finanziamenti

Il caso pratico

La certificazione dei corrispettivi per le attività commerciali delle Asd/Ssd *di Luca Caramaschi*



ASSOCIAZIONI E SPORT
Mensile di aggiornamento e approfondimento sugli enti associativi

IN OFFERTA PER TE € 84,50 + IVA 4% anziché € 130,00 + IVA 4%

Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta

Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

-35%

ABBONATI ORA